

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2
BISCARDI (<i>Progr. Feder.</i>)	11
GUIDUCCI BONANNI, <i>sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	11
PRESTI (AN), <i>relatore alla Commissione</i> ...	11

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1613 e 1649.

Ricordo che ieri, dopo la discussione in sede plenaria, si è riunito il Comitato ristretto il quale, dopo un ampio dibattito, ha incaricato il relatore di predisporre una nuova stesura del testo unificato.

Il senatore Presti ha adempiuto a tale mandato, tenendo conto sia degli emendamenti già presentati al precedente testo, sia delle osservazioni emerse successivamente in sede di Comitato ristretto. Confido pertanto che su questa nuova stesura, che verrà sottoposta alle Commissioni 1^a e 5^a per i necessari pareri, sia possibile acquisire un ampio consenso. Il nuovo testo, che invito il relatore ad illustrare è il seguente:

TITOLO I

Art. 1.

(Attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Al fine di avviare la sperimentazione degli assetti organizzativi e dei procedimenti per il conferimento di autonomia agli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 12, primo comma, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Discoteca di Stato istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«*Art. 18-bis. - 1.* L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore, au-

diovisive e multimediali che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora, audiovisiva e multimediale considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce copie delle registrazioni sonore, delle video-registrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

2. In particolare, l'Istituto:

a) studia e definisce gli *standard* per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali, cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) cura la produzione e la vendita della discografia e della video-grafia nazionale dei documenti sonori, audiovisivi e multimediali prodotti e distribuiti in Italia;

c) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro, audiovisivo e multimediale e collabora con le università, gli istituti culturali e gli istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di programmi e progetti comuni, stipulando a tal fine accordi e convenzioni;

c-bis) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi».

4. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Presso ciascun istituto centrale è costituito un comitato di istituto, composto da:

a) il direttore dell'istituto, che lo presiede;

b) i direttori dei laboratori, dei dipartimenti o delle altre ripartizioni interne dell'istituto, come individuate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma;

b-bis) il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

3. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati».

5. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Il comitato di istituto:

a) entro il 31 marzo dell'anno precedente quello di riferimento predispone il programma di attività dell'istituto ed il bilancio preventivo;

b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento presenta al Ministro il rendiconto, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa;

c) formula proposte e pareri al direttore di istituto.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Il rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti».

5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Articolo 20-bis. 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo dello stato di previsione del Ministero;

b) da eventuali assegnazioni per interventi straordinari;

c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;

d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;

e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi;

f) da erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma».

6. All'articolo 21 è soppresso il secondo comma e il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con regolamento, emanato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa, secondo particolari criteri di trasparenza, accelerazione e semplificazione delle relative procedure. Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato si esprime entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

7. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 01. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni culturali e comunque cose che costituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

02. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni ivi conservati.

03. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei.

1. Sono istituiti quali organi del Ministero:

a) la Pinacoteca di Brera di Milano;

b) la Galleria degli Uffizi di Firenze;

c) la Galleria Borghese di Roma, con la Galleria nazionale d'arte antica di Palazzo Barberini e le Gallerie Corsini e Spada;

d) il Museo e le Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche «Duca di Martina» nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli.

2. Gli istituti di cui al comma 1 sono dotati di autonomia finanziaria amministrativa e contabile, per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. Agli istituti è attribuita altresì la gestione degli immobili in cui essi hanno sede.

3. L'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono dotati dell'autonomia di cui al comma 2.

4. Agli istituti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

7-bis. Con le medesime procedure di cui ai commi 6 e 6-bis sono dettate norme per l'attuazione dell'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805, ivi compreso il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

8. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese ad altri istituti del Ministero e a musei, tenuto anche conto dell'eccezionale valore delle raccolte, dell'alto numero dei visitatori e della possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

8-bis. Con la procedura di cui al comma 8 le disposizioni della presente legge in materia di autonomia possono essere estese a sistemi di musei e gallerie che rispondano ai criteri indicati nel medesimo comma 8.

8-ter. Per le finalità di cui ai commi 8 e 8-bis, il Ministro istituisce, con proprio decreto, un osservatorio per l'autonomia, posto alle proprie dipendenze, composto da funzionari del Ministero, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro, sulla base di un costante monitoraggio sull'esercizio dell'autonomia da parte degli istituti e sull'efficienza dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 2, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla attuazione del presente articolo, in allegato al disegno di legge di bilancio.

Art. 2.

(Servizi aggiuntivi presso gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono a soggetti privati, enti pubblici economici, asso-

ciazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

- a) servizio editoriale e realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
- b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici;
- d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni culturali; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
- e) allestimento, gestione, custodia e sorveglianza, sulla base del progetto scientifico dell'amministrazione di mostre e di altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale e rinnovabile, ove ricorrano i presupposti di convenienza e di economicità di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fino alla durata massima complessiva di 15 anni, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto. Nel contratto può essere prevista l'assunzione, a carico del concessionario, del servizio di pulizia.

3. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali affluiscono direttamente all'entrata del bilancio degli istituti stessi.

4. Sono abrogati i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Cessa altresì di avere efficacia il titolo II del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171. Il Ministro per i beni culturali..., con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le restanti parti del predetto decreto ministeriale alle norme di cui alla presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì disciplinati i contratti riguardanti oggetto e contenuti propri dei servizi aggiuntivi, già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni

1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

1-bis. A decorrere dall'anno 1996, a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, è assegnata annualmente una somma corrispondente al maggior gettito derivante dalla riscossione della tassa di ingresso presso il medesimo istituto rispetto al gettito raccolto nel 1995.

2. Per l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi e dei beni culturali assegnati agli istituti di cui alla presente legge, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per ciascuno degli istituti predetti, in ragione di lire 30 miliardi per il 1995 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, secondo quanto previsto nella tabella B.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 15,1 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 13,2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

a) cap. 1538 per lire 3,29 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;

b) cap. 1545 per lire 188 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;

c) cap. 1534 per lire 3,922 miliardi annui;

c-bis) cap. 2034 per lire 3,8 miliardi annui;

d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 30 miliardi nel 1995 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi 27 dicembre 1953, n. 956, 4 febbraio 1958, n. 27, 11 marzo 1967, n. 367, 27 maggio 1975, n. 190 e 7 marzo 1981, n. 74.

TITOLO II

Art. 4-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonché il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Le spese annuali per l'iscrizione e la frequenza al corso presso una sezione di tiro a segno nazionale degli addetti al servizio di vigilanza, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Il personale che rivesta i profili di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo contabile», «collaboratore bibliotecario» e «capo tecnico» della settima qualifica funzionale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con le predette professionalità o munito del diploma di laurea, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

5. Il personale che rivesta il profilo di «operatore amministrativo» della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale centrale e periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con la predetta professionalità o munito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali di «assistente amministrativo» di sesta qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per il profilo medesimo fino ad esaurimento degli aventi diritto.

6. Gli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 possono avvenire anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo

successivo riassorbimento, per il personale che alla data del 1° gennaio 1978 già rivestiva le qualifiche di «segretario capo e principale» e «coadiutore superiore e principale» previste dal preesistente ordinamento.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

8. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestato nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

9. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento.

Art. 4-ter.

1. L'Amministrazione garantisce ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'autonomia del personale scientifico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

a) assegnando funzioni e incarichi, nonché i necessari mezzi di esercizio, relativamente a attività e obiettivi istituzionalmente previsti con piena e diretta autonomia di attuazione e conduzione operativa da parte del personale scientifico, che è tenuto a rispondere direttamente al competente dirigente dello svolgimento complessivo delle funzioni o del conseguimento degli obiettivi;

b) attribuendo nominativamente ai responsabili o autori i lavori o gli elaborati tecnici o scientifici realizzati nell'ambito del servizio, senza alterarne l'integrità ideologica sostanziale nella successiva eventuale pubblicazione scientifica, fatte salve le prerogative di responsabilità dei competenti dirigenti in sede di utilizzazione giuridico-amministrativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e all'articolo 17, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano, compatibilmente con le esigenze di servi-

zio, al personale scientifico di cui al comma 1 anche relativamente a istituzioni italiane e per la partecipazione a convegni, seminari e altre iniziative di aggiornamento scientifico nella misura di un massimo di trenta giorni lavorativi annui, eventualmente cumulabili entro un periodo massimo di sei anni.

TABELLA A
(Articolo 3, comma 1)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
(in miliardi di lire)

PINACOTECA DI BRERA	1,2
GALLERIA DEGLI UFFIZI	1,8
GALLERIA BORGHESE ED ALTRE	1,2
MUSEO E GALLERIE DI CAPODIMONTE	1,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE	3,5
BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA	3,5
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	2,0
ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI E AUDIOVISIVI	0,4

TABELLA B
(Articolo 3, comma 2)

SPESE DI ADEGUAMENTO
(in miliardi di lire)

ISTITUTO	1995	1996	1997	TOTALE
BRERA	6	12	12	30
UFFIZI	8	16	16	40
BORGHESE ED ALTRE	4	8	8	20
CAPODIMONTE	6	12	12	30
BIBL. NAZ. FIRENZE	1,5	5	5	11,5
BIBL. NAZ. ROMA	1,5	3	3	7,5
ARCHIVIO C.D. STATO	1	1	1	3
IST. NAZ. BENI SONORI ...	2	3	3	8
TOTALE ...	30	60	60	150

Propongo di fissare il termine per l'eventuale presentazione di emendamenti al nuovo testo a martedì 18 luglio prossimo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PRESTI, relatore alla Commissione. Rinuncio ad illustrare il nuovo testo unificato, rilevando soltanto che ho inteso recepire quelle proposte che si muovevano nell'ambito delle finalità perseguite dall'originario disegno di legge governativo. Alcuni emendamenti proponevano addirittura uno stravolgimento della legge, andando molto oltre l'essenza sperimentale dell'autonomia.

Sono state accorpate sotto il titolo II le proposte riferite al personale. Preannuncio peraltro che, secondo quanto ho sostenuto fin dall'inizio, chiederò lo stralcio di questo titolo, che richiede uno specifico approfondimento, con l'impegno di costituire un Comitato ristretto per giungere in tempi brevi ad approvare anche questa parte del testo. Non credo infatti che sia possibile inserire all'interno di una legge a carattere sperimentale il problema del personale, la cui trattazione richiederebbe tempi lunghi.

Invito infine i colleghi a non presentare emendamenti sui quali sia necessario richiedere nuovi pareri (segnatamente di natura finanziaria), onde non provocare ulteriori ritardi all'iter del provvedimento.

BISCARDI. Già mi sono permesso di far presente ai rappresentanti di categoria che alcuni aspetti tipici della carriera e delle attività del personale dipendente sono sostanzialmente estranei al nucleo originario dei disegni di legge.

Vi è invece un problema attinente all'argomento del testo in esame: mi riferisco al problema dell'autonomia scientifica e tecnica di tale personale. Vorrei suggerire di mantenere questo aspetto nell'ambito del provvedimento, dichiarandomi per il resto d'accordo con il relatore Presti.

GUIDUCCI BONANNI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Se vogliamo perseguire l'obiettivo di un iter sicuro e veloce del provvedimento, dovrebbe essere stralciata anche la parte relativa all'autonomia scientifica, poichè riguarda l'assetto complessivo del personale che richiede un esame particolare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

